

REGOLAMENTO (CEE) N. 1736/75 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1975

relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che un esame approfondito della situazione ha posto in luce la necessità di stabilire definizioni e metodi uniformi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ;

considerando che, nella risoluzione del 18 gennaio 1972 recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (NIMEXE), il Parlamento europeo ha auspicato che l'unificazione delle nomenclature delle merci per le statistiche del commercio estero venga quanto prima integrata da una corrispondente armonizzazione delle nozioni, dei metodi e delle definizioni impiegati nelle statistiche del commercio estero ;

considerando che, poiché i dati delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra Stati membri vengono raccolti ed elaborati non dalle istituzioni delle Comunità ma dagli Stati membri, è possibile ottenere risultati comunitari dettagliati e omogenei solo disponendo di risultati nazionali raccolti ed elaborati secondo definizioni e metodi uniformi ;

considerando che lo scambio di tali dati statistici nelle forme imposte dalle tecniche moderne di trasmissione dell'informazione può essere realizzato, sia tra gli Stati membri che tra questi ultimi e le istituzioni della Comunità, solo se la raccolta e l'elabora-

zione dei risultati nazionali ubbidiscono a metodi e definizioni uniformi ;

considerando che l'applicazione di definizioni e di metodi uniformi alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra Stati membri favorisce l'uniformazione e la semplificazione dei documenti e degli altri veicoli dell'informazione utilizzati nel commercio internazionale ;

considerando che la sostituzione di prescrizioni comunitarie a quelle nazionali migliorerà la comparabilità e faciliterà l'analisi dei risultati delle statistiche del commercio estero della Comunità e dei suoi Stati membri ;

considerando che l'applicazione di definizioni e di metodi uniformi permetterà in particolare di facilitare la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi al commercio tra gli Stati membri, nonché la fissazione di metodi comunitari sostitutivi per la rilevazione statistica del commercio tra detti Stati, qualora si rinunci ad osservare il movimento delle merci alle frontiere interne ;

considerando che per poter condurre i negoziati in cui la Comunità interviene come tale è indispensabile che essa disponga di dati statistici omogenei sul commercio estero ;

considerando che l'elaborazione di statistiche comunitarie del transito e dei depositi sarà agevolata applicando definizioni e metodi uniformi alla rilevazione statistica di tutti gli altri movimenti di merci che interessano il commercio estero ;

considerando che, per garantire un'informazione statistica regolare e completa sul commercio estero della Comunità e sul commercio tra gli Stati membri della stessa, è necessario che gli Stati membri e le Istituzioni della Comunità elaborino i loro risultati in base ad uno schema e ad un calendario uniformi ;

considerando che le definizioni ed i metodi uniformi per le statistiche del commercio estero della Comu-

(1) GU n. C 19 del 12. 4. 1973, pag. 41.

nità e del commercio tra gli Stati membri della stessa debbono applicarsi sia alle importazioni ed esportazioni della Comunità, sia al commercio tra Stati membri; che le statistiche del commercio estero della Comunità con i paesi terzi costituiscono uno strumento per l'attuazione della politica commerciale comune; che le statistiche del commercio tra Stati membri sono necessarie per il funzionamento armonioso del mercato comune; che il trattato non ha previsto i poteri d'azione per applicare definizioni e metodi uniformi a tali statistiche;

considerando che, poiché l'armonizzazione rappresenta un compito permanente la cui realizzazione dipende tra l'altro dai progressi realizzati in altri settori giuridici, occorre creare le condizioni necessarie ad un continuo adeguamento le cui implicazioni dovranno rientrare nell'ambito dei mezzi finanziari disponibili;

considerando che è necessario che le disposizioni relative alle definizioni e ai metodi delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa si applichino in maniera uniforme e siano direttamente vincolanti;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e prevedere all'uopo una procedura comunitaria che permetta di definirne le modalità di applicazione entro un congruo periodo di tempo; che occorre istituire un comitato per organizzare una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Definizioni e metodi

Articolo 1

Sono oggetto delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa tutte le merci:

- a) che entrano nel territorio statistico della Comunità o che ne escono;
- b) che circolano tra i territori statistici degli Stati membri.

Articolo 2

1. Fra le merci di cui all'articolo 1, sono oggetto della statistica del transito quelle che entrano nel territorio statistico di uno Stato membro e ne escono vincolate ad un regime di transito.

2. Fra le merci di cui all'articolo 1, sono oggetto della statistica dei depositi:

- a) quelle che entrano nei depositi doganali designati dalla direttiva 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione⁽²⁾, o che ne escono, ad eccezione dei depositi doganali enumerati nell'allegato A;
- b) quelle che entrano nelle zone franche designate dalla direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche⁽³⁾, modificata dall'atto di adesione, e che sono enumerate nell'allegato A o che escono da esse.

3. Tra le merci di cui all'articolo 1, sono oggetto di una statistica particolare quelle che entrano in magazzini diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), determinati conformemente all'articolo 41, o che escono da essi.

4. Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, fissa le disposizioni relative alla statistica del transito, alla statistica dei depositi doganali e alla statistica di cui al paragrafo 3.

Fino alla data di entrata in vigore di tali disposizioni restano applicabili le prescrizioni nazionali in materia, senza pregiudizio delle disposizioni statistiche del regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario⁽⁴⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione.

5. Le norme sulla raccolta, sull'elaborazione e sulla pubblicazione dei dati relativi alle merci di cui all'articolo 1 che non soddisfano alle condizioni del paragrafo 1, del paragrafo 2 o del paragrafo 3 o che, all'uscita da un deposito doganale non enumerato nell'allegato A, da una zona franca enumerata in detto allegato o da un luogo di magazzinaggio ai sensi del paragrafo 3, non escono dal territorio statistico dello Stato membro di magazzinaggio, sono enunciate negli articoli da 3 a 39.

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

Articolo 3

1. Il territorio statistico della Comunità comprende il territorio doganale della Comunità, quale è definito dal regolamento (CEE) n. 1496/68 del Consiglio, del 27 settembre 1968, relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/73 ⁽²⁾, ad eccezione dei dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlandia.
2. Gli Stati membri definiscono il loro territorio statistico conformandosi al paragrafo 1.

Articolo 4

1. S'intendono per merci tutti i beni mobili.
2. La corrente elettrica è considerata come merce ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 5

1. Nel veicolo dell'informazione statistica le merci sono designate secondo la denominazione prescritta dalle disposizioni relative agli scambi delle merci e ferme restando le disposizioni del paragrafo 3, in modo da poter essere facilmente e rigorosamente classificate nella rubrica corrispondente della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (NIMEXE).
2. In deroga al paragrafo 1 e fino alla data di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1445/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (NIMEXE) ⁽³⁾, le merci vengono designate in modo da poter essere classificate rigorosamente dagli Stati membri nelle voci corrispondenti della nomenclatura nazionale delle merci per le statistiche del commercio estero.
3. Le merci devono essere designate conformemente al paragrafo 1 o 2, anche quando altre regolamentazioni comunitarie prescrivono che le merci siano designate simultaneamente in base ad altre nomenclature.
4. Per ciascuna specie di merci dev'essere menzionato il numero di codice previsto dalla nomenclatura impiegata.

⁽¹⁾ GU n. L 238 del 28. 9. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.

Articolo 6

1. Nel veicolo dell'informazione statistica i paesi e territori devono essere designati in modo da poter essere classificati agevolmente e rigorosamente nella rubrica corrispondente della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, di cui all'articolo 35.
2. Per ciascun paese dev'essere menzionato il numero di codice previsto dalla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Articolo 7

1. Per ciascuna rubrica della NIMEXE devono essere menzionati nel veicolo dell'informazione statistica :
 - a) il regime statistico ai sensi dell'articolo 8 ;
 - b) all'importazione : il paese d'origine o il paese di provenienza ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 ;
 - c) all'esportazione : il paese di destinazione ai sensi dell'articolo 12 ;
 - d) il peso netto delle merci ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 4, oppure il peso seminetto ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 2 e 4, per le merci determinate conformemente all'articolo 41 ;
 - e) per le merci determinate conformemente all'articolo 41, altre unità di misura ai sensi dell'articolo 16, denominate in appresso unità supplementari, in aggiunta o in sostituzione del peso netto o seminetto ;
 - f) il valore statistico delle merci ai sensi dell'articolo 17 ;
 - g) il prezzo di fatturazione delle merci ;
 - h) la natura della transazione e le condizioni di consegna ai sensi dell'articolo 18 ;
 - i) se del caso, il movimento particolare delle merci ai sensi dell'articolo 19 ;
 - j) il tipo di trasporto ai sensi dell'articolo 20 .
2. La data a decorrere dalla quale debbono essere menzionati i dati di cui al paragrafo 1, lettere g), h) e j), viene stabilita conformemente all'articolo 41.

Articolo 8

1. Le importazioni sono ripartite secondo i seguenti regimi statistici :
 - a) importazione in perfezionamento attivo ;
 - b) importazione dopo perfezionamento passivo ;
 - c) altre importazioni.

2. Le esportazioni sono ripartite secondo i seguenti regimi statistici :

- a) esportazione dopo perfezionamento attivo ;
- b) esportazione per perfezionamento passivo ;
- c) altre esportazioni.

3. Le modifiche dell'elenco dei regimi statistici, la definizione di questi ultimi e la corrispondenza tra i regimi statistici ed i regimi doganali sono fissate conformemente all'articolo 41, senza pregiudizio di questi ultimi.

Articolo 9

1. Per paese d'origine s'intende il paese del quale le merci sono originarie ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione.

2. Qualora, ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative o di altre disposizioni relative agli scambi commerciali, l'origine delle merci sia stabilita in base a convenzioni o regolamenti particolari della Comunità che derogano al regolamento (CEE) n. 802/68, le norme fissate da tali convenzioni o regolamenti si applicano nei casi previsti da detti atti.

Articolo 10

Nel caso in cui le merci, prima di arrivare nel paese importatore, siano state introdotte in uno o più paesi intermedi e vi abbiano fatto soste o vi siano state assoggettate ad operazioni giuridiche non richieste dal trasporto stesso, si considera come paese di provenienza l'ultimo paese nel quale dette soste o operazioni giuridiche si sono verificate. Negli altri casi il paese di provenienza coincide con il paese d'origine.

Articolo 11

Senza pregiudizio dell'articolo 42, deve essere menzionato nel veicolo dell'informazione statistica :

- a) per le merci originarie di paesi terzi che non si trovano in libera pratica nella Comunità e salvo disposizioni particolari stabilite conformemente all'articolo 41 :
 - il paese d'origine o
 - il paese di provenienza, per le merci del capitolo 99 della NIMEXE o

— in caso di acquisizione di navi già in servizio : il paese nel cui registro marittimo la nave era iscritta ovvero, in mancanza di questa informazione, il paese del quale la nave batteva bandiera al momento dell'acquisizione ;

b) per le altre merci :

— lo Stato membro di provenienza o

— in applicazione di disposizioni particolari stabilite conformemente all'articolo 41, il paese terzo di provenienza.

Articolo 12

Per paese di destinazione s'intende l'ultimo paese conosciuto, al momento dell'esportazione, verso il quale le merci debbono essere spedite.

Articolo 13

Per paese d'acquisto s'intende il paese in cui ha sede il contraente dell'importatore.

Articolo 14

Per paese di vendita s'intende il paese in cui ha sede il contraente dell'esportatore.

Articolo 15

1. Per peso netto s'intende il peso proprio della merce privata di tutti gli imballaggi.

2. Per peso seminetto s'intende il peso cumulato della merce e degli imballaggi che nella vendita al minuto di solito non vengono separati dalla merce stessa.

3. Sono considerati imballaggi tutti i recipienti, esterni ed interni, confezioni, involucri e sostegni, ad eccezione degli strumenti di trasporto, in particolare dei containers nel senso dato a tale termine dall'articolo 1, lettera b) della convenzione doganale relativa ai containers, firmata a Ginevra il 18 maggio 1956, nonché i copertoni, gli attrezzi e il materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso.

4. Il peso netto e il peso seminetto debbono essere menzionati in chilogrammi.

Articolo 16

Per unità supplementari s'intendono le unità di misura diverse da quelle di peso espresse in chilogrammi.

Articolo 17

1. All'importazione il valore statistico delle merci è :

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

— il valore in dogana determinato applicando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/75 ⁽²⁾, ovvero

— un valore determinato facendo riferimento alla nozione del valore in dogana.

2. All'esportazione, il valore statistico delle merci è il valore delle merci nel luogo e nel momento in cui esse escono dal territorio statistico dello Stato membro esportatore.

3. I provvedimenti necessari per assicurare l'omogeneità, la comparabilità e la continuità delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa sono determinati conformemente alla procedura prevista dall'articolo 41.

Fino all'adozione dei provvedimenti anzidetti, restano applicabili le prescrizioni nazionali in materia.

Articolo 18

1. Per « natura della transazione » e « condizioni di consegna » s'intendono i dati che precisano le clausole del contratto.

La natura della transazione è così determinata: acquisto o vendita, commissione, spedizione in conto deposito, fornitura gratuita, altre transazioni.

Le condizioni di consegna sono così determinate: cif, fob, franco frontiera, franco partenza, franco domicilio merce sdoganata, franco domicilio merce non sdoganata, altre condizioni di consegna.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di dettagliare maggiormente nelle istruzioni nazionali le rubriche « altre transazioni » e « altre condizioni di consegna ».

Articolo 19

1. I movimenti particolari di merci sono i seguenti :

- a) riparazione di mezzi di trasporto (articolo 27) ;
- b) invii a forze armate straniere (articolo 28, paragrafo 1 o 2) ;
- c) invii da parte di forze armate straniere (articolo 28, paragrafo 1 o 3) ;
- d) invii a forze armate nazionali (articolo 29, paragrafo 1) ;

e) reimportazione di merci da parte di forze armate nazionali (articolo 29, paragrafo 2) ;

f) impianti industriali completi [articolo 33, paragrafo 1, lettera a)] ;

g) invii scaglionati [articolo 33, paragrafo 1, lettera b)] ;

h) provviste di stiva [articolo 33, paragrafo 1, lettera c)] ;

i) provviste di bordo [articolo 33, paragrafo 1, lettera d)] ;

j) merci di ritorno [articolo 33, paragrafo 1, lettera e)].

2. L'elenco dei movimenti particolari di merci può essere modificato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 41, qualora l'applicazione delle disposizioni di semplificazione o d'uniformazione adottate in virtù dell'articolo 33 renda necessario quest'aggiornamento.

Articolo 20

1. I tipi di trasporto sono i seguenti :

- a) navigazione marittima ;
- b) navigazione interna ;
- c) via aerea ;
- d) ferrovia ;
- e) strada ;
- f) oleodotto, gasdotto, ecc. ;
- g) tipi di trasporto diversi dai precedenti oppure indeterminati.

2. Se è fatta menzione di uno dei tipi di trasporto elencati nel paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), occorre altresì indicare se le merci sono trasportate in containers ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 21

1. Sono stabilite, secondo la procedura prevista dall'articolo 41, le disposizioni relative all'uniformazione e, particolarmente per quanto riguarda la statistica del commercio tra Stati membri, alla semplificazione :

- a) dell'informazione statistica ;
- b) dei veicoli di quest'informazione quando dette disposizioni concernono i dati di cui agli articoli 5, 6 e 7.

2. Fino alla data di entrata in vigore di tali disposizioni restano applicabili le prescrizioni nazionali in materia.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 102 del 22. 4. 1975, pag. 1.

TITOLO II

Elaborazione dei risultati

Articolo 22

1. La Comunità e gli Stati membri elaborano i dati di cui all'articolo 7, lettere a), b), c), d), e) e f).
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono elaborati per tutte le merci le quali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, sono oggetto delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, ad eccezione delle merci :
 - a) che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni riportato nell'allegato B ;
 - b) il cui valore e peso sono inferiori al limite statistico definito dall'articolo 24 ;
 - c) alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, all'articolo 30, paragrafo 1, agli articoli 31 o 32, ovvero disposizioni simili adottate in applicazione dell'articolo 33.
3. Per le merci di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), gli Stati membri hanno facoltà di rinunciare a raccogliere l'informazione statistica.

Articolo 23

1. Il periodo di riferimento è il mese civile.
2. I veicoli dell'informazione statistica sono classificati nel mese civile corrispondente alla data di registrazione della dichiarazione in dogana oppure, in mancanza di essa, alla data della dichiarazione statistica.

A tal fine gli Stati membri fissano la data di chiusura dell'elaborazione mensile in modo che tutte le dichiarazioni relative al mese di riferimento possano in linea di massima esservi classificate.

Articolo 24

1. Il limite statistico è il limite, espresso in peso netto e in valore, al di sotto del quale non vengono elaborati dati.
2. Fino a quando non sia stato fissato un limite statistico uniforme, per ciascuna specie di merce il limite non può essere superiore a 1 000 kg indipendentemente dal valore statistico della merce, o a 250 unità di conto indipendentemente dal suo peso netto. Ogni Stato membro informa la Commissione del limite statistico da esso fissato.

3. I provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione del paragrafo 2 e l'uniformazione del limite statistico sono adottati conformemente all'articolo 41.

Articolo 25

1. Se i dati contenuti in un veicolo dell'informazione statistica richiedono una correzione, quest'ultima viene apportata, nella misura del possibile, ai risultati del mese in cui il veicolo controverso è classificato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2.
2. Se l'elaborazione di tali risultati mensili è già stata conclusa, si terrà conto dei dati corretti in sede di elaborazione di risultati cumulati. Tuttavia in questo caso gli Stati membri faranno in modo che si possa determinare il mese cui le correzioni si riferiscono.
3. I risultati cumulati e corretti dei 12 mesi sono considerati risultati annui. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di rendere in seguito note agli utenti ulteriori rettifiche.
4. Le correzioni non possono essere riportate da un anno all'altro.

Articolo 26

Gli Stati membri conservano per almeno due anni, dalla fine dell'anno di riferimento, i veicoli dell'informazione statistica di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 27

1. Non si elaborano dati :
 - sulle importazioni di merci destinate alla riparazione dei mezzi di trasporto, dei containers e del materiale accessorio occorrente al trasporto stesso di origine estera che si trovano temporaneamente nel territorio statistico dello Stato membro importatore ;
 - sulle esportazioni di merci destinate alla riparazione dei mezzi di trasporto, dei containers e del materiale accessorio occorrente al trasporto stesso dello Stato membro esportatore che si trovano temporaneamente fuori del territorio statistico dello Stato membro in questione ;
 - sulle parti staccate sostituite in occasione delle riparazioni summenzionate, che restano nel territorio statistico in cui la riparazione ha avuto luogo.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle riparazioni relative alle navi e aeronavi.

Articolo 28

1. Non vengono elaborati dati sul movimento delle merci acquistate o cedute nel territorio statistico di

uno Stato membro dalle forze armate straniere di stanza in tale territorio.

2. Le merci destinate a forze armate straniere di stanza fuori del territorio statistico dello Stato membro esportatore e fuori del loro paese d'appartenenza sono incluse nella statistica delle esportazioni dello Stato membro in questione; il paese di stanza è considerato paese di destinazione.

3. Le merci provenienti da forze armate straniere di stanza fuori del territorio statistico dello Stato membro importatore e fuori del loro paese d'appartenenza sono incluse nella statistica delle importazioni dello Stato membro in questione; il paese di stanza è considerato paese d'origine o di provenienza.

Articolo 29

1. Non vengono elaborati dati sull'esportazione di merci destinate a forze armate nazionali di stanza fuori del territorio statistico.

2. Non vengono elaborati dati sulla reimportazione di merci che hanno accompagnato le forze armate nazionali fuori del territorio statistico.

Articolo 30

I prodotti della pesca marittima sbarcati nei porti di uno Stato membro non sono inclusi nella statistica delle sue importazioni, qualora tali prodotti siano stati estratti dal mare da navi immatricolate o registrate in tale Stato membro e battenti la sua bandiera.

Articolo 31

Non vengono elaborati dati specifici sulle importazioni od esportazioni di imballaggi pieni di tipo commerciale usuale.

Articolo 32

Non vengono elaborati dati sull'oro detto monetario, su quello cioè scambiato tra banche nel quadro del regolamento internazionale di compensazione.

Articolo 33

1. Le disposizioni relative all'uniformazione e, soprattutto per quanto riguarda la statistica del

commercio tra Stati membri, alla semplificazione dell'elaborazione di dati, in particolare:

- a) sugli impianti industriali completi,
- b) sugli invii scaglionati,
- c) sulle provviste di stiva,
- d) sulle provviste di bordo,
- e) sulle merci di ritorno,
- f) sulle coproduzioni internazionali,
- g) sugli assortimenti,
- h) sulle spedizioni postali,
- i) sul petrolio e sui prodotti petroliferi,
- j) sulle navi e sulle aeronavi,
- k) sui prodotti della pesca marittima,

vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 41.

2. Fino alla data di entrata in vigore di tali disposizioni restano applicabili le prescrizioni nazionali in materia.

TITOLO III

Nomenclature

Articolo 34

I dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1, sono elaborati, per ciascuna specie di merci, conformemente al testo in vigore:

- a) della nomenclatura NIMEXE, pubblicata in allegato al regolamento (CEE) n. 1445/72, oppure
- b) delle nomenclature nazionali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Articolo 35

I dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1, sono elaborati per ciascun paese secondo il testo vigente della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, riportata nell'allegato C.

Articolo 36

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la nomenclatura NIMEXE e la nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa nel testo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, quale risulta dalle decisioni adottate conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1445/72 e all'articolo 41 del presente regolamento.

TITOLO IV

Trasmissione e pubblicazione dei dati

Articolo 37

1. Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, fissa le condizioni alle quali gli Stati membri possono dichiarare riservati i dati elaborati conformemente all'articolo 22, paragrafo 1.

2. Finché non saranno stabilite tali condizioni, restano applicabili le disposizioni nazionali in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione, e comunque non oltre sei settimane dopo il mese di riferimento, i risultati mensili cumulati delle loro statistiche del commercio estero. Tali risultati comprendono i dati elencati nell'articolo 22, paragrafo 1.

2. Le modalità della trasmissione e la fornitura di risultati particolari sono regolate, ove necessario, conformemente all'articolo 41.

3. Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, determina le condizioni di applicazione del paragrafo 1 ai dati dichiarati riservati ai sensi dell'articolo 37.

Articolo 39

1. Sulla base dei risultati nazionali la Commissione elabora e mette a disposizione degli utenti i dati statistici relativi al commercio estero della Comunità e al commercio tra gli Stati membri della stessa.

2. La Commissione pubblica risultati mensili e trimestrali almeno nel Bollettino mensile del commercio estero.

3. La Commissione pubblica i risultati annui delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri almeno nei seguenti volumi :

- a) Tabelle analitiche della NIMEXE ;
- b) Tabelle analitiche della classificazione statistica e tariffaria per il commercio estero (CST) o della classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) ;
- c) Statistiche tariffarie.

TITOLO V

Comitato della statistica del commercio estero

Articolo 40

Il comitato della NIMEXE, istituito con l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1445/72 e d'ora in poi denominato « comitato della statistica del commercio estero » può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, sollevato dal suo presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 41

Le disposizioni necessarie :

- a) per l'applicazione degli articoli 5, 6, 11, 18, 22, 23 e 32,
- b) per aggiornare ogni anno la nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa

vengono adottate secondo la procedura definita all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1445/72.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 42

1. Oltre ai dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di raccogliere ed elaborare dati supplementari.

2. Lo Stato membro che si avvale di questa facoltà ne informa la Commissione, la quale informa gli altri Stati membri.

Articolo 43

1. Nella fase della raccolta dei dati, gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, nell'ambito del presente regolamento, procedure semplificate a beneficio delle persone fisiche e giuridiche tenute a fornire informazioni statistiche ai servizi competenti per le statistiche del commercio estero.

2. Lo Stato membro che si avvale di questa facoltà ne informa la Commissione, la quale informa gli altri Stati membri.

Articolo 44

Il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi hanno la facoltà di non applicare le disposizioni del presente regolamento nell'elaborazione delle statistiche del commercio fra tali paesi.

Articolo 45

Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni da esso adottate per l'applicazione del presente regolamento. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 46

Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1975.

Articolo 47

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1976, gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare gli articoli da 7 a 12, da 22 a 32 e l'articolo 38. In deroga all'articolo 2, la Danimarca e l'Irlanda possono applicare fino al 31 dicembre 1977, a tutte le merci di cui all'articolo 1, le norme sulla raccolta, sull'elaborazione e sulla pubblicazione dei dati figuranti negli articoli da 3 a 39. Inoltre, fino a tale data, il Regno Unito può rinviare l'applicazione degli articoli 5, 7, paragrafo 1, lettere a), d), e), i), e 24, paragrafo 2; l'Irlanda quella degli articoli 5 e 7, paragrafo 1, lettera e), e altrettanto può fare la Danimarca per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), i). Inoltre, fino a decisione contraria del Consiglio, il Regno Unito è dispensato, nella fase della raccolta dei dati, dall'applicare l'articolo 6, paragrafo 2.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FITZGERALD

ALLEGATO A**Depositi doganali e zone franche di cui all'articolo 2, paragrafo 2**

- a) Depositi doganali che non comportano una registrazione nella statistica dei depositi :
- Repubblica francese
 - Entrepôts industriels
- Regno dei Paesi Bassi
- Fabrieksentrepots
- b) Zone franche che comportano una registrazione nella statistica dei depositi :
- Regno dei Paesi Bassi
 - Publieke en particuliere entrepots

ALLEGATO B**Elenco delle esclusioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a)**

Sono esclusi dall'elaborazione i dati relativi alle seguenti merci :

- a) i mezzi di pagamento aventi corso legale e le carte valori ;
- b) i soccorsi d'urgenza a regioni sinistrate ;
- c) a condizione che siano destinate ad usi diplomatici o simili :
- le merci che fruiscono dell'immunità diplomatica, consolare o simile ;
 - i regali offerti ufficialmente in dono ad un capo di Stato estero, ai membri di un governo o di un parlamento estero ;
 - gli oggetti che circolano nel quadro della mutua assistenza tra pubbliche amministrazioni ;
- d) a condizione che la relativa importazione o esportazione abbia carattere provvisorio, fra l'altro :
- le merci destinate a fiere ed esposizioni ;
 - gli scenari di teatro ;
 - le giostre e le altre attrazioni di fiere ;
 - l'attrezzatura professionale ai sensi della convenzione doganale internazionale dell'8 giugno 1968 ;
 - le pellicole cinematografiche ;
 - gli apparecchi e il materiale per esperimenti ;
 - gli animali per corse, concorsi, riproduzione, ecc. ;
 - i campioni commerciali ;
 - i mezzi di trasporto, i containers e il materiale necessario al trasporto stesso ;
 - gli imballaggi ;
 - le merci in locazione ;
 - gli apparecchi e il materiale che devono servire a lavori di genio civile ;

- e) a condizione che non siano oggetto di transazione commerciale :
- le insegne di ordini, le decorazioni, le onorificenze, i premi d'onore, le medaglie e le insegne commemorative ;
 - il materiale, le provviste e gli oggetti di viaggio, compresi gli articoli sportivi destinati all'uso o al consumo personale, che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore ;
 - i corredi matrimoniali, gli oggetti di trasloco o ereditati ;
 - le bare e le urne, gli ornamenti funerari, gli oggetti destinati alla manutenzione di tombe e monumenti funerari ;
 - gli stampati pubblicitari, le istruzioni per l'uso, i listini-prezzi ed altri articoli pubblicitari ;
 - le merci diventate inservibili o non utilizzabili a fini industriali ;
 - la zavorra ;
 - le fotografie, le pellicole fotografiche impressionate e sviluppate, i progetti, i disegni, le copie di piani, i manoscritti, le pratiche, i documenti d'archivio, le bozze di stampa ;
 - i francobolli ;
- f) le merci in prova ;
- g) le merci oggetto di un traffico non commerciale tra persone fisiche residenti nelle zone frontaliere definite dagli Stati membri (traffico frontaliero) ;
- h) le merci che escono da un territorio statistico determinato per rientrarvi dopo aver attraversato, direttamente o con interruzioni inerenti al trasporto, un territorio estero.
-

390	Repubblica sudafricana (incl. Africa del Sud-Ovest)
391	Botswana
393	Swaziland
395	Lesotho

AMERICA

America settentrionale

400	Stati Uniti d'America (incl. Portorico)
404	Canadà (incl. Terranova)
406	Groenlandia
408	S. Pierre e Miquelon

America centrale e del sud

412	Messico
413	Isole Bermude
416	Guatemala
421	Belize
424	Honduras
428	El Salvador
432	Nicaragua
436	Costarica
440	Panama
444	Zona del Canale di Panama
448	Cuba
452	Haiti
453	Bahamas
454	Isole Turks e Caicos
456	Repubblica Dominicana
457	Isole Vergini degli Stati Uniti
458	Guadalupa (incl. S. Bartolomeo, S. Martino parte settentrionale, Les Saintes, Desirade e Maria Galante)
462	Martinica
463	Isole Cayman
464	Giamaica
469	Barbados
470	Indie occidentali (Stati associati delle Indie occidentali [c], isole Vergini britanniche, Monserrat)
472	Trinidad e Tobago
474	Aruba
478	Curaçao (incl. Bonaire, Saba, S. Eustachio e S. Martino, parte meridionale)
480	Colombia
484	Venezuela
488	Guiana (preced. britannica)
492	Surinam
496	Guiana francese
500	Ecuador (incl. Isole Galapagos)
504	Perù
508	Brasile
512	Cile
516	Bolivia
520	Paraguay
524	Uruguay
528	Argentina
529	Isole Falkland

ASIA

Asia occidentale

600	Cipro
604	Libano

608	Siria
612	Irak
616	Iran
620	Afganistan
624	Israele
628	Giordania
632	Arabia Saudita
636	Kuwait
640	Bahreïn
644	Qatar
645	Dubai
646	Abu Dhabi
648	Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, Fujairah
649	Oman (preced. Sultanato di Mascate ed Oman)
652	Yemen (Yemen del Nord)
656	Repubblica democratica popolare del Yemen (Yemen del Sud)

Resto dell'Asia

662	Pakistan
664	India
666	Bangladesh
667	Maldivi
669	Sri Lanka (Ceylon)
672	Nepal
673	Sikkim
675	Bhutan
676	Unione Birmana
680	Thailandia (Siam)
684	Laos
688	Vietnam del Nord
692	Vietnam del Sud
696	Cambogia (Repubblica Khmer)
700	Indonesia
701	Malaysia (Malesia, Sabah [d], Sarawak)
703	Brunei
704	Timor portoghese
706	Singapore
708	Filippine
716	Mongolia, Rep. popolare di
720	Cina, Repubblica popolare (incl. Tibet, Manciuria)
724	Corea del Nord
728	Corea del Sud
732	Giappone (e)
736	Taiwan (Formosa)
740	Hong Kong
743	Macao

AUSTRALIA E OCEANIA

800	Australia
801	Nuova Guinea (australiana) e Papuaia
802	Territori amministrati dall'Australia [Isole Cocos (Keeling), isola Christmas, isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
803	Nauru
804	Nuova Zelanda
808	Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America (f)
809	Nuova Caledonia e dipendenze
811	Isole Wallis e Futuna
812	Oceania britannica (Territori sotto l'Alto Commissariato del Pacifico Ovest) (g)
813	Isole Niue e Tokelau
815	Fiji
816	Nuove Ebridi

817	Tonga		bile di stiva per navi e aerei non classificati per paese)
819	Samoa occidentali		(all'esportazione: vettovagliamento e combustibile per navi e aerei stranieri)
821	Isole Cook (escl. isola Niue)		
822	Polinesia francese		
		954	Diversi non nominati altrove, regioni polari
		958	Origini e destinazioni indeterminate, origini non precisate
		977	Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni commerciali o militari
	DIVERSI		
950	Provviste e dotazioni di bordo (all'importazione: vettovagliamento e combusti-		

-
- (a) Il commercio con la Repubblica democratica di Germania e zona sovietica di Berlino non è ripreso nelle statistiche del commercio estero della Germania (R.F.).
- (b) Compresa Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez de la Gomera.
- (c) Gli Stati associati delle Indie occidentali comprendono: Antigua, S. Cristoforo, Nevis, Anguilla, Dominica, Grenada, S. Lucia.
- (d) Borneo del Nord ex britannico.
- (e) Incl. isole Bonin, Rosario, Volcano, Parece Vela, Marcus, Ryu-Kyu, comprese Okinawa e isole Daito.
- (f) Le isole del Pacifico amministrare dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americano, isole del Pacifico amministrati dagli Stati Uniti o sotto tutele dell'Amministrazione degli Stati Uniti (isole Midway, isole Wake; a sud di Sofu Gan: Caroline, Marshall e le isole Marianne).
- (g) Territori sotto l'Alto Commissariato del Pacifico Ovest: le isole Gilbert e Ellice, le isole Salomone britanniche e le isole Canton e Enderbury.
-